



Allegato "A"

Associazione Culturale "Panta rhei"

Titolo I – Costituzione – Sede – Durata – Scopo

1. Costituzione e sede

E' costituita l'Associazione Culturale denominata "Panta rhei" con sede in Attigliano (Terni) attualmente in Piazza Vittorio Emanuele II n. 2.

2. Carattere dell'associazione

L'Associazione ha carattere volontario, è apartitica e aconfessionale e non ha scopo di lucro. Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente statuto. L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad enti con scopi culturali e sociali.

3. Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

4. Scopi e finalità dell'Associazione

Lo scopo primario dell'Associazione è volto all'impiego del tempo libero in modo creativo perseguendo la formazione permanente e ricorrente attraverso attività di promozione sociale e di promozione del territorio, di carattere culturale, turistico e ludico/sportivo, finalizzate allo sviluppo delle capacità e specificità proprie di ogni individuo.

L'Associazione si propone di:

- assicurare adeguato supporto organizzativo ed operativo ai Soci nell'espletamento dei loro compiti;
- sostenere e consolidare le attività avviate, sia direttamente sia attraverso la collaborazione con Istituzioni per realizzare processi di formazione e scambi culturali,



con lo scopo ultimo di far conseguire ai fruitori un migliore e più adeguato inserimento sociale e lavorativo.

Per il conseguimento dei propri obiettivi l'Associazione si prefigge anche:

- di sviluppare e promuovere attività di carattere culturale al fine di sollecitare la più ampia partecipazione alla comunicazione culturale, favorendo i rapporti tra le persone;
- di sviluppare e promuovere nei giovani l'innovazione, il talento e la creatività interagendo con soggetti pubblici e privati;
- di sviluppare e promuovere iniziative e/o progetti di specifica utilità sociale in favore della comunità e/o di Enti locali;
- di sviluppare e promuovere il coinvolgimento dei soggetti istituzionalmente deputati allo studio ed alla ricerca, quali Università, Accademie e Scuole;
- di diffondere e promuovere i risultati, attraverso i media, per condividere le esperienze.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività: corsi di cultura e corsi di perfezionamento ed aggiornamento per adulti ed insegnanti, corsi di formazione professionale; laboratori per adulti; progettazione di iniziative culturali in Italia ed all'estero; collaborare per specifici progetti con Istituzioni ed altre Associazioni in Italia ed all'estero; manifestazioni culturali di carattere estemporaneo (concerti conferenze ecc.). Produzione di materiale didattico ed illustrativo anche di carattere multimediale dell'attività svolta.

L'Associazione provvede al conseguimento dei propri fini sociali con:

- le rendite del proprio patrimonio;
- i contributi, le sovvenzioni e i donativi di Enti, Istituzioni e di altri soggetti pubblici e privati, non espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;

- con ogni altro provento, anche di proprie iniziative, non esplicitamente destinato ad incrementare il patrimonio.

Titolo II – Associati

5. Requisiti degli associati

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, che abbiano piena capacità giuridica e di buona condotta civile e morale. Possono inoltre essere soci Associazioni, Circoli, Enti pubblici e privati aventi finalità e scopi culturali analoghi a quelli dell'Associazione. Gli associati sono sottoposti ad una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. E' esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

6. Ammissione degli associati

L'ammissione degli associati avviene su domanda degli interessati. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi associati è deliberata dal Consiglio Direttivo. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

7. Diritti e doveri degli associati

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze definite dallo statuto. Ogni associato ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota. La quota sociale non è rivalutabile. Gli associati maggiorenni hanno diritto al voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. L'associato ha il diritto di consultare il libro delle deliberazioni dell'assemblea il libro degli inventari ed il libro dei soci.

8. Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato può venire meno per i seguenti motivi:

- per decadenza, cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- per delibera di esclusione dell'Assemblea per accertati motivi di incompatibilità, per avere contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista degli associati.

Titolo III – Organi dell'Associazione

9. Organi dell'Associazione

L'Assemblea; il Consiglio Direttivo; il Presidente i Revisori dei Conti, la cui nomina è facoltativa il Segretario Generale.

10. Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. L'assemblea si può riunire in sede ordinaria o straordinaria come specificato nell'art. 14. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote sociali L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo. L'Assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria: a) per decisione del Consiglio Direttivo; b) su richiesta motivata, indirizzata al Presidente, di almeno un decimo degli associati aventi diritto di partecipazione all'Assemblea.

11. Convocazione dell'Assemblea

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, via e-mail e/o mediante affissione nella sede dell'Associazione dell'avviso di convocazione.



Allegato "A"

12. *Quorum costitutivi e deliberativi*

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza dei voti validi espressi dai presenti. In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata a votare immediatamente una seconda volta. nel caso in cui la parità persista prevale il voto del Presidente. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di impedimento da persona designata dall'Assemblea. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario Generale o, in caso di impedimento, da persona designata dall'Assemblea. Le deliberazioni prese in conformità al presente statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti, o astenuti dal voto.

13. *Forma di votazione dell'Assemblea*

L'Assemblea vota per alzata di mano. Su decisione del Presidente, o per indicazioni nominali, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. E' ammesso il voto per delega. Ogni associato può essere portatore di 1 (una) sola delega.

14. *Compiti dell'Assemblea*

All'Assemblea spettano i seguenti compiti: in sede ordinaria: a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo b) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo il Presidente i Revisori dei Conti il Segretario Generale" c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti" d) deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza" e) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo. In sede straordinaria: f)



deliberare sullo scioglimento dell'Associazione con le maggioranze richieste dalla legge; g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto sociale; h) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione; i) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

15. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo liberamente eleggibile. Il Consiglio Direttivo ha il compito di: a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso; b) predisporre i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario; d) dare pareri su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da almeno 2 (due) componenti; e) verificare la permanenza dei requisiti di ammissione degli associati; f) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi associati a) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private con finalità affini a quelle dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti.

16. Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 3 (tre) a 5 (cinque) componenti nominati dall'Assemblea ed è presieduto dal Presidente o in caso di impedimento, dal consigliere più anziano. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e comunque fino all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali. I consiglieri possono essere rieletti. In caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi componenti, purchè meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere, per cooptazione, alla reintegrazione del Consiglio fino al numero di componenti originario.

17. Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno 2 (due) componenti. Alle riunioni partecipa il Segretario Generale; in caso di impedimento, le funzioni saranno svolte da un componente del Consiglio Direttivo designato dal Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, via e-mail e/o mediante affissione dell'avviso di convocazione nella sede dell'Associazione. In difetto delle sopracitate formalità il Consiglio Direttivo delibera validamente in presenza di tutti i Consiglieri in carica e di tutti i Revisori dei Conti, se nominati. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice per alzata di mano, in base al numero dei presenti. Nel caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale. Alle riunioni del Consiglio Direttivo dovranno essere sempre invitati i Revisori dei Conti, se nominati

18. Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi. Il Presidente sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

19. Elezione del Presidente



Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica 3 (tre) anni e comunque fino all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali. - In caso di dimissioni o di impedimento ritenuto grave dal Consiglio Direttivo gli subentra il componente più anziano.

20. Revisori dei conti

I Revisori dei conti, se nominati, controllano l'amministrazione della Associazione vigilano sull'osservanza della Legge dell'Atto Costitutivo ed accertano la regolare tenuta della contabilità sociale la corrispondenza del Bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'articolo 2426 del Codice Civile per la valutazione del Patrimonio Sociale. Essi devono riunirsi almeno una volta ogni trimestre e redigere la relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

21. Elezione dei Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti sono nominati dall'Assemblea in numero di 3 (tre) e durano in carica 3 (tre) anni e comunque fino all'assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali. Sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione, avuto riguardo alla loro competenza in materia.

22. Segretario Generale e uffici di segreteria

Il Segretario Generale dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti o anche fra persone non componenti il Consiglio Direttivo, ma soci dell'Associazione. Dura in carica 3 (tre) anni e comunque fino all'assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali. Il Segretario Generale dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente, partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo ed alle riunioni dell'Assemblea



Allegato "A"

redigendone i relativi verbali. Il Segretario Generale avrà cura in particolare di mantenere contatti di carattere continuativo con ali uffici pubblici e privati ali enti e le organizzazioni che interessano l'attività dell'Associazione.

Titolo IV – Finanze e Patrimonio

23. Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito: a) dalla quota di Iscrizione da versarsi all'atto di ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'Assemblea; b) dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti degli associati che aderiranno a particolari servizi forniti dall'Associazione; c) da versamenti volontari degli associati; d) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere; e) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associazioni; f) dai beni mobili e immobili acquistati dall'Associazione.

24. Durata del periodo di contribuzione

La quota di iscrizione è dovuta per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'iscrizione dell'associato. L'associato dimissionario o che comunque cessa di fare parte dell'Associazione, è tenuto al pagamento della quota sociale per tutto l'anno solare in corso.

25. Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

26. Bilancio di esercizio

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico e finanziario che deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile successivo accompagnato dalla relazione del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti, se nominati E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di

gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Titolo VI – Norme Finali e Generali

27. Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

28. Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto, potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

29. Rinvio

Per quanto non disposto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.